

A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Sede: Sassuolo (MO) – Via Farosi n. 26

Codice Fiscale: 93013230367

Partita Iva: 03357230360

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 15.30, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale **"A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE"** - in Via Farosi n. 26 – Sassuolo (MO), come indicato nell'avviso di convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore – esame ed approvazione;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea a seguito di elezione dei presenti la Sig.ra Maristella Morandi in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Francesca Azzolini, che accetta e viene accettata dai presenti.

Il Presidente, constata

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini a norma di Statuto;
- Che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- Che sono presenti personalmente 11 soci ;
- Che gli associati di cui sopra sono in regola con il pagamento della quota associativa e pertanto spetta a loro il diritto di voto in assemblea;
- Che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, sono presenti tutti i componenti;
- Che gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare:

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni che consigliano l'associazione di adeguare lo statuto in ottemperanza alle normative della riforma del terzo settore, contenute nel Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, con l'abrogazione dello statuto sociale vigente e la sostituzione dello stesso con un nuovo statuto conforme alle norme sopra richiamate che si allega a questo verbale. Il Presidente illustra brevemente all'assemblea il contenuto del nuovo statuto dell'Associazione e spiega che si rende necessario per potere essere iscritti nel Registro Unico Nazionale delle Associazioni APS accreditate, non appena il registro stesso verrà istituito. Si dà lettura integrale dello Statuto.

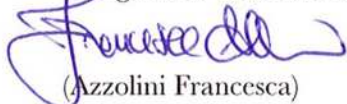
Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti espressi in forma palese, con nessun associato contrario e nessun associato astenuto e con voto favorevole di 11 (undici) associati, come il Presidente dichiara

delibera

- a) di abrogare lo statuto sociale vigente;
- b) di sostituirlo con il nuovo statuto sociale allegato a questo atto conforme alle disposizioni di cui al sopra citato Decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017;
- c) di delegare il Presidente a provvedere nei termini di legge all'iscrizione dell'associazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, non appena verrà istituito;
- d) di autorizzare il Presidente ad apportare a questa delibera ed all'allegato statuto, tutte le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore senza che si possa apporre difetto o indeterminatezza di poteri.

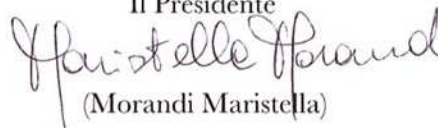
Alle ore 17.10, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dell'Assemblea



(Azzolini Francesca)

Il Presidente



(Morandi Maristella)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE - A.P.S.S.D.

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata: "A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE".

Essa ha sede legale in via Farosi n. 26, nel comune di Sassuolo (MO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita a sostegno dell'Ente "Istituto San Giuseppe" in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. E' impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline dello sport – come basket / ginnastica ritmica - e della musica - come batteria / pianoforte/ chitarra /canto;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a. attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b. sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali;
- d. ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e. diffusione della pratica sportiva dilettantistica tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali;
- f. sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- g. tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h. perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza dell'arte, e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale;
- i. stabilire e sviluppare con Enti Pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici, rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- j. Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento delle discipline sportive, artistiche, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo;
- k. conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Organo di controllo

Organo di revisione

ART. 9
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata con ogni mezzo idoneo legalmente valido al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione,

attua le deliberazioni dell'assemblea,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva la diversa destinazione imposta dall'art. 90 della legge 289 del 2002 ai fini sportivi, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Faiistella Fraud

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6560
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/10/2020 REGISTRATO IL 16/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3006560

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93013230367 AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE
ID. TELEMATICO: TGU20L006560000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93013230367

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

<AOO>AGEDP-MO</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>88806</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>16/11/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 88806 e data 16/11/2020

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
					DA	A	IMPORTO
			ALTRE AZIENDE				
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

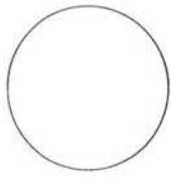
CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO	
Dir. Prov.le Modena - Ufficio Territoriale Modena			1 / 3
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	M R N M S T 5 5 E 5 0 F 9 3 0 F	3 0 1 0 2 0 2 0	
TIPOLOGIA DELL'ATTO		ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO "A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE"		☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris	☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	9 3 0 1 3 2 3 0 3 6 7	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE												DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO						N. DI REPERTORIO	
		M R N M S T 5 5 E 5 0 F 9 3 0 F												3 0 1 0 2 0 2 0							
TIPOLOGIA DELL'ATTO																		Foglio N. / di tot.			
REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO "A.P.S. AMICI DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE"																		2 / 3			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																					
N.ORD.	CODICE NEGOZIO			(1)	(2)	(3)	VALORE										DANTI CAUSA (es. proprietari)		/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)	
																			/		
																			/		
																			/		
																			/		
																			/		
																			/		
																			/		
TOTALE VALORE																		(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo			
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																					
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
													Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante								
																					
													Firma del richiedente la registrazione 								

[illegible]